

(N. 361-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
il 29 aprile 1954*

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1954 (V. Stampato N. 848)

presentato dal Ministro del Tesoro

(ZOLI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 LUGLIO 1954

**Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie
a favore della piccola proprietà contadina.**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:

- 1) atti di compravendita;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

2) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina;

3) atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonchè gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;

4) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;

5) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto o la nuda proprietà;

6) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.

Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia.

Art. 2.

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 1 sono applicabili quando:

1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia ven-

Art. 2.

Identico.

duto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.

Art. 3.

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta: a) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente; b) debbono produrre insieme con l'atto al momento della registrazione lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente.

Nel caso di infedeltà delle dichiarazioni del contribuente previste dal comma precedente le parti contraenti sono solidalmente tenute al pagamento dei tributi ordinari; la parte che ha reso la dichiarazione infedele è altresì tenuta a corrispondere una sopratassa irriducibile pari all'ammontare dei tributi recuperati.

Art. 4.

In luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del 1° comma, lettera b), dell'articolo precedente, può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato.

In tale caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del Registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.

Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Quando sia stata resa la dichiarazione contestuale di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e non sia stato prodotto nè il certificato definitivo previsto dalla lettera b) dello stesso articolo 3, nè quello provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, sono dovute le normali imposte di registro e ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se, nel termine triennale di prescrizione, gli interessati presentino apposita domanda alla Intendenza di finanza competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 20 marzo 1957.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.

Decade, altresì, dalle agevolazioni tributarie relative all'acquisto di case, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, l'acquirente il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad uso diverso da quello stabilito da detta disposizione.

Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari.

L'accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

articolo è fatto su invito dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto.

Art. 8.

Gli atti ammessi alle agevolazioni delle leggi precedenti ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote ideali, possono essere regolarizzati ai soli fini delle agevolazioni stesse in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata dal certificato di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Le norme previste dall'articolo 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote indivise, od ideali, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata, oltre che dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario attestante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dalla dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e c) dell'articolo predetto.

Le norme previste dall'articolo 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.